



**COMPOSIZIONE
QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNICREDIT S.P.A.**

Milano, 20 marzo 2012

INDICE

- | | |
|---|-------------|
| 1. Premessa | p. 3 |
| 2. Valutazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione qualitativa dell'organo di amministrazione | p. 5 |
| 3. Valutazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione quantitativa dell'organo amministrativo | p. 9 |

1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in “*Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche*” del marzo 2008, i Consigli di Amministrazione (o di sorveglianza e di gestione) delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell’obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione, che richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Le sopra richiamate disposizioni emanate dalla Banca d'Italia richiedono che l’attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio e chiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L’autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a quei compiti, sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della finanza e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l’efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

L’obiettivo di quelle disposizioni è garantire che – sia a seguito del processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove presente; consiglio; assemblea) sia nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed

eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Gli organi di supervisione e gestione delle banche devono, pertanto, innanzitutto individuare il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla nomina, tenendo conto che l'autorevolezza e la professionalità degli stessi deve essere adeguata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere nell'ambito dei predetti organi (e nei comitati eventualmente istituiti al loro interno), presente anche la dimensione e la complessità delle società e dei gruppi di appartenenza.

Il risultato dell'analisi svolta dai sopra indicati organi societari deve essere messo a disposizione dei soci in tempo utile affinché i soci possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

2. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

In ossequio a quanto richiesto dall'Organo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit (di seguito, anche, il "Consiglio") ha predisposto questo documento che riporta la raccomandazione rivolta ai soci che presenteranno le liste dei candidati di tenere in adeguata considerazione le professionalità e le competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio. A tale scopo, si richiede che la proposta di candidati avanzata dai soci sia corredata da un curriculum volto a identificare il profilo teorico per il quale ciascuno di essi risulta adeguato, ferma restando la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta ed esprimendo conseguentemente candidature con profili diversi.

Già in occasione del precedente rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto a stabilire i requisiti che gli amministratori devono possedere, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per assicurare il buon funzionamento dell'organo amministrativo ed il numero degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli amministratori, invitando i soci che intendessero presentare liste a prenderne visione. La relativa delibera, il cui contenuto costituisce oggetto dell'Allegato A e dell'Allegato B del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, è stata adottata "tenendo conto delle dimensioni del Gruppo UniCredit, della complessità e specificità del settore in cui opera e della sua vocazione internazionale".

Il Consiglio ritiene di dover confermare le indicazioni già contenute nei citati Allegati A e B del Regolamento anche ai fini di adeguamento al Codice di Autodisciplina, integrandole con alcuni suggerimenti che provengono dalle elaborazioni condotte in materia di qualificazione degli organi di governo delle banche dal Basel Committee on Banking Supervision ("*Principles for enhancing corporate governance*", dell'ottobre 2010), dall'EBA ("*Guidelines on Internal Governance*" del 27 settembre 2011) e dalla Commissione Europea ("*Green Paper on the EU corporate governance framework*" del 5 aprile 2011).

a) **Requisiti di professionalità**

Il Consiglio ritiene necessario che i candidati alla carica di amministratore di UniCredit siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in preferibilmente due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- **CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO** e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- **ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- **CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **COMPETENZA DI TIPO CORPORATE** (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- **CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
- **CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca.

Il Consiglio raccomanda che tutte le aree di competenza sopraindicate siano possibilmente rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.

Fermo quanto precede, il Consiglio raccomanda che almeno un candidato per ciascuna lista - qualificabile come indipendente ai sensi del punto c) che segue - posseda una qualificata esperienza per presiedere Organi di Controllo o Comitati per i Controlli Interni e Rischi di istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, in modo da contribuire efficacemente al governo dei rischi a cui la banca si espone, compito che la Banca d'Italia individua nelle sue Disposizioni di Vigilanza fra quelli principali degli Organi aziendali.

b) Requisiti di onorabilità

Il Consiglio ritiene di non modificare quanto già contenuto, in proposito, nell'Allegato A del Regolamento del Consiglio di Amministrazione che prevede quanto segue:

1. considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore di UniCredit, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162, non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministratore ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161 e
2. non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

c) Indipendenza

Al fine di ottemperare ai principi del Codice di Autodisciplina e di garantire il corretto ed efficiente funzionamento dei comitati consiliari, il Consiglio raccomanda che le liste dei candidati vengano composte in modo tale da garantire che almeno un terzo dei componenti dell'organo amministrativo siano in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 3 dello stesso Codice di Autodisciplina.

Fermi i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, il Consiglio ritiene, altresì, che al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio dei componenti l'organo

amministrativo della Società, i candidati non debbano ricoprire - od assumere - cariche elettive o di governo a livello nazionale e/o locale ovvero in comitati promotori od organi direttivi di organizzazioni politiche.

d) Quote di genere

Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La legge ha modificato l'art. 147 - ter TUF, introducendo il nuovo art. 1 – ter, che impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti. E' prevista, peraltro, una gradualità nell'applicazione della norma con la previsione che, al primo rinnovo, la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto dei componenti.

Al momento del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di UniCredit, previsto per l'11 maggio 2012, la legge n. 120/2011 non sarà ancora entrata in vigore poiché l'entrata in vigore è prevista per il 12/08/2012 e, pertanto, non sussiste un obbligo di legge al rispetto delle quote di genere.

Tuttavia, data la vicinanza del prossimo rinnovo con l'entrata in vigore della legge, il Consiglio ritiene opportuno raccomandare ai soci di adeguarsi spontaneamente, nella formazione delle liste, a quanto prevede la disposizione in prima applicazione, vale a dire, ad una composizione dell'organo amministrativo che preveda la presenza di una quota di almeno un quinto di componenti del genere meno rappresentato.

e) Incompatibilità

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e al prescritto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

3. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Le sopra richiamate disposizioni della Banca d'Italia emanate in data 11/01/2012 chiedono agli organi di gestione e di supervisione di esprimersi anche sulla composizione quantitativa ritenuta ottimale.

Lo Statuto di UniCredit prevede, all'art. 20, che il Consiglio sia composto da un minimo di 9 ad un massimo di 24 membri. All'atto della nomina del Consiglio in carica, l'assemblea ha deliberato di fissare in 23 il numero di componenti, numero ridotto a 22 in quanto nel corso dell'assemblea del 29 aprile 2011 si è deliberato di non sostituire un amministratore dimissionario riducendo il numero dei componenti a 22.

Attualmente, a seguito di dimissioni intervenute per sopraggiunte incompatibilità e di una cooptazione il numero dei consiglieri in carica è di 20.

Dal processo di auto-valutazione del Consiglio – condotto in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia e delle previsioni del Codice di Autodisciplina cui UniCredit aderisce - è emersa una chiara tendenza a ritenere che la composizione fissata dall'assemblea in occasione della precedente elezione dell'organo amministrativo sia eccessiva e che sia, pertanto, opportuno operare una riduzione della dimensione del Consiglio medesimo.

Sulla base delle discussioni svoltesi in seno al Comitato Corporate Governance HR & Nomine ed al Consiglio di Amministrazione in merito all'entità della riduzione ed alla composizione quantitativa ritenuta ideale, il Consiglio ha ritenuto che, nella valutazione della composizione quantitativa si debba tenere conto di diversi criteri e di differenti esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche di UniCredit, cercando di realizzarne un equilibrato contemperamento.

I principali criteri individuati sono:

- il carattere internazionale del Gruppo UniCredit, che suggerisce di tenere in adeguata considerazione l'opportunità di mantenere ed eventualmente incrementare la presenza di esponenti dei maggiori Paesi in cui il Gruppo opera;
- la diretta responsabilità della banca italiana, che richiede la presenza di esponenti del mondo imprenditoriale e professionale italiano in grado di dare un apporto significativo alle strategie da adottare nella gestione delle attività che si svolgono in Italia;
- la necessità di disporre di un numero di membri tale da garantire l'efficiente funzionamento dei comitati in cui si articola l'attività del Consiglio;

- una dimensione che favorisca una maggiore dialettica e un più efficiente funzionamento collegiale.

Occorre, altresì, tenere conto che nel Consiglio di Amministrazione trova generalmente espressione la composizione dell'azionariato con particolare riguardo ai soci stabili.

Sulla base dei sopra riportati criteri e delle indicazioni prevalentemente emerse nel dibattito intervenuto, il Consiglio ritiene che non sia opportuno operare una riduzione drastica del numero degli amministratori e suggerisce agli azionisti - cui spetta la decisione in merito alla composizione dell'organo amministrativo - l'indicazione di un numero di componenti idonea a consentire un equilibrato contemperamento delle suindicate esigenze che, a parere del Consiglio medesimo, è pari a 19.

A tale suggerimento va aggiunta la raccomandazione che anche nella definizione quantitativa, come in quella qualitativa, si tengano in adeguata considerazione tutti i criteri suindicati per assicurarne una equilibrata composizione.